

Avv. ANGELO BONITO

Amministrativo – Civile

Patrocinante dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori

Centro Direzionale – Isola F 12 - Tel. 081-734.55.42 Fax 081-424.73.96 – 80143 NAPOLI

Via Marco Papio n. 15 – Tel. 06-76.96.74.98 Fax 06-88.65.80.42 – 00175 ROMA

E-MAIL: info@studiolegalebonito.it – PEC: angelobonito@pec.studiolegalebonito.it

C.F. BNTNGL62P20F537X - P.I. 03596961213

TRIBUNALE DI SALERNO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTT. 414 E SS. CP.C.

CON ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

PER

NUM	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO - RESIDENZA
1	CALABRESE	Candida	Castellammare di Stabia (Na)	16/03/1990	CLBCDD90C56C129V	Via Casa Varone, 204 – Sant'Antonio Abate
2	SIANO	Annarita	Pagani (Sa)	19/05/1985	SNINRT85E59G230C	Via Biagio Franco - Roccapiemonte

tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandati conferiti mediante apposizione di singole procure in calce al presente atto, ex art. 83 c.p.c. e art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito da D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'**Avv. ANGELO BONITO DEL FORO DI NAPOLI** (cod. fisc. BNTNGL62P20F537X – n. iscr. Albo Avvocati Napoli 22035), presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in **80143 NAPOLI** al **CENTRO DIREZIONALE – ISOLA F/12** e che dichiarano, ai sensi degli artt. 133, 137, 170 e 176, comma 2, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento al numero fax 081-424.73.96 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata angelobonito@pec.studiolegalebonito.it

CONTRO

- 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (cod. fisc. 80185250588)**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentante legale, con sede legale in 00153 Roma al Viale di Trastevere n. 76/A;
- 2) **UFFICIO SCOLASTICO PER LA CAMPANIA – DIREZIONE GENERALE (cod. fisc. 80039860632)**, in persona del Direttore Generale *pro tempore* rappresentante legale, con sede legale in Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli;
- 3) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO (cod. fisc. 95074310657)**, in persona del Dirigente *pro tempore* rappresentante legale, con sede legale in Via Monticelli, s.n.c. – Loc. Fuorni - 84131 Salerno, tutti domiciliati *ex lege* presso l'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI SALERNO (cod. fisc. 95009570656)**, sedente in 84123 Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58

NONCHÉ

nei confronti di tutti i docenti iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), istituite con O.M. Ministero Istruzione n. 60/2020, dell'Ambito Territoriale della Provincia di



Salerno per la Scuola Secondaria di I e/o di II Grado, valide per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché di tutti i docenti inseriti nella II e nella III fascia delle graduatorie d'Istituto del medesimo Ambito Territoriale e dello stesso ordine e grado di scuole, relativamente alle classi di concorso di pertinenza dei ricorrenti, come *infra* specificate, che potrebbero, in virtù dell'auspicato inserimento "*pleno iure*" degli stessi nella I fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze, risultare scavalcati in graduatoria e nel punteggio da essi ricorrenti:

NUM	COGNOME	NOME	CLASSI DI CONCORSO
1	CALABRESE	Candida	A030 - A055
2	SIANO	Annarita	AB24 - AB25 - AC24 - AC25

FATTO

- 1) I ricorrenti sono in possesso del Diploma di Laurea che dà accesso alle classi di concorso di pertinenza di ognuno di essi, relative alla Scuola Secondaria di I e/o di II grado, e hanno altresì conseguito i 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche, previsti dal D. Lgs. n. 59/2017 come requisito di accesso ai successivi concorsi rivolti ai docenti abilitati e previsti dall'art. 5 della medesima norma, così come di seguito specificato:

NUM	COGNOME	NOME	C.D.C.	LAUREA - 24 CFU	A. A.
1	CALABRESE	Candida	A030 A055	Laurea in Canto Lirico - 24 CFU conseguiti presso l'Università Telematica "G. Fortunato"	2015/16
2	SIANO	Annarita	AB24 - AB25 - AC24 - AC25	Laurea in Lingue e letterature moderne e traduzione interculturale - 24 CFU conseguiti presso l'Università Telematica "E-campus"	2017/18

- 2) I medesimi, inoltre, sono stati inseriti, a seguito di specifica domanda, nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (d'ora in poi semplicemente GPS), istituite con l'O.M. n. 60/2020 e destinate a sostituire le previgenti graduatorie per le supplenze di cui al D.M. n. 374/2017, per la Provincia di Salerno, per le classi di concorso di pertinenza di ognuno di essi relativamente alla Scuola Secondaria di I e/o II grado.

Sul punto, infatti, mette conto evidenziare che con la citata ordinanza n. 60 il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato la costituzione delle GPS e delle graduatorie di istituto, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo.



In particolare, l'art. 3 dell'O.M., rubricato "*Graduatorie Provinciali per le Supplenze*", dispone che in ciascuna provincia sono istituite le GPS, distinte in prima e seconda fascia, finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze. In particolare, l'art.3 comma 6 prevede che le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

1. la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
2. la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi richiesti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: a) possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 59/2017, vale a dire i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche titoli; b) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; c) precedentemente inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

L'O.M. n. 60, inoltre, dispone che le GPS saranno utilizzate ai fini del conferimento delle supplenze annuali (di cui all'art. 2 comma 4 lettere a) e b) dell'O.M.) per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, nonché per le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. I posti disponibili saranno assegnati agli aspiranti in ordine di graduatoria partendo con lo scorrimento dalla prima fascia e passando alla seconda fascia solo in caso di esaurimento o incapienza della prima.

Ancora, il provvedimento ministeriale al comma 1 dell'art. 11, rubricato "*Graduatorie di istituto*", statuisce che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:

- la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;



- la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alladomanda di inserimento nelle GPS;
 - la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alladomanda di inserimento nelle GPS.
- 3) I ricorrenti, in virtù di tale inserimento, sono o sono stati, per il corrente anno scolastico, destinatari di contratto di lavoro a tempo determinato (successivamente all'attribuzione di analoghi incarichi a coloro che risultavano inseriti in I fascia GPS), in qualità di docenti supplenti, in Istituti scolastici afferenti all'Ambito Territoriale della suddetta Provincia, come di seguito riportato:

NUM	COGNOME	NOME	ISTITUTO SCOLASTICO
1	CALABRESE	Candida	I.C. "Mauro Mitilino" di Salerno
2	SIANO	Annarita	I.C. "Gerardo Sasso" di Amalfi

- 4) Sebbene il possesso del menzionato requisito, vale a dire il Diploma di Laurea congiunto ai 24 CFU, sia sufficiente, in base al D. Lgs. n. 59/2017 citato, ad essere ammessi ai concorsi ordinari riservati ai candidati in possesso di abilitazione, lo stesso non è stato considerato dal legislatore, ai sensi dell'O.M. n. 60/2020, quale requisito idoneo per l'inclusione nella più favorevole I fascia delle GPS ai fini del conferimento di supplenze temporanee, dove per l'appunto vengono inseriti gli aspiranti docenti che siano in possesso, oltre al Diploma di Laurea, anche di specifica abilitazione all'insegnamento conseguita all'esito della frequentazione dei corsi che negli anni si sono succeduti a tal fine, come la Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (Ssis) dal 1998 al 2009, il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) dal 2011 al 2015, il Percorso Abilitante Speciale (PAS) dal 2012 al 2015, e il percorso di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT) per gli anni 2018/2019 (dopo la soppressione delle Ssis, dei Tfa e dei Fit, dal 28 aprile del 2020 non è più possibile ottenere l'abilitazione tramite un percorso infra-accademico, ma solo a mezzo concorso); ragion per cui, ai ricorrenti è stata negata la possibilità di inserimento nella citata I fascia GPS.
- 5) Nel caso di specie, pertanto, ad un inequivocabile riconoscimento da parte della normativa di riferimento - da un punto di vista sostanziale - del valore abilitante del possesso di diploma di laurea



e dei 24 CFU, tanto da poter partecipare ai concorsi ordinari insieme agli aspiranti docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento, ha fatto da contraltare una discriminazione meramente formale che osta all'inserimento dei ricorrenti nella fascia delle menzionate graduatorie provinciali per le supplenze, cioè la prima, che consente una maggiore e più immediata possibilità di essere destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato e per un periodo più esteso di tempo, che può arrivare fino alla copertura dell'intero anno scolastico, con conseguente maggiore beneficio sia economico che curriculare, potendosi raggiungere il massimo punteggio correlato all'attività d'insegnamento che sia svolta per l'intero anno scolastico o per frazione di esso superiore ai 180 giorni (12 punti).

- 6) In estrema sintesi, dunque, il legislatore, mentre da un lato riconosce il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 CFU, e in forza di ciò permette a chi ne sia in possesso sia di accedere al concorso ordinario (per cui è richiesta l'abilitazione) sia di partecipare ai corsi di specializzazione sul sostegno (anch'essi riservati ai docenti abilitati, e di cui si dirà meglio *infra*), dall'altro nega ai medesimi soggetti l'accesso alla prima fascia delle Graduatorie GPS, perché asseritamente privi di titolo abilitativo formalmente valido, con automatiche ricadute pregiudizievoli sulle opportunità lavorative per ognuno di essi, come innanzi chiarito.
- 7) I ricorrenti, per quanto si è detto e si dirà, meritano invece di vedersi riconosciuto il valore di titolo abilitante del Diploma di Laurea, in uno al possesso dei 24 CFU, al fine di poter essere inseriti nella I fascia delle GPS dell'Ambito Territoriale della Provincia di Salerno, per le rispettive classi di concorso ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa a coloro che siano in possesso di abilitazione, nella posizione spettante in virtù del punteggio maturato, come per legge. Ciò contrariamente a quanto disposto dall'O.M. n. 60/2020, istitutiva delle Graduatorie Provinciali e d'Istituto ai cui all'art. 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, Legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (che sul punto ricalca pedissequamente quanto già previsto dall'abrogato D.M. n. 374/2017, avente ad oggetto l'aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20), e che di fatto escludono il valore abilitante al possesso congiunto del diploma di Laurea e dei 24 CFU.

MOTIVI DI DIRITTO



1) SULLA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.

Preliminarmente, sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie del personale della scuola, siano esse permanenti (oggi c.d. ad esaurimento), ovvero di circolo e di istituto finalizzate all'attribuzione di supplenze temporanee, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nella giusta posizione e con il punteggio risultante dai titoli di servizio e culturali di cui il candidato è in possesso, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per tutte, Cass. Sez. Unite, 16756/2014).

Invero, la questione del riparto della funzione giurisdizionale tra la magistratura ordinaria e quella amministrativa, circa il potere di giudicare le controversie derivanti dal compimento di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale scolastico docente e non docente ("educatori" e personale "ATA" ausiliario tecnico amministrativo), trasformate in "graduatorie ad esaurimento" per effetto della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. n. 29/1993), è stata caratterizzata da una perdurante oscillazione giurisprudenziale tra la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato, scandita da numerose sentenze di segno opposto, rivendicanti ciascuno degli apicali consessi, la propria giurisdizione.

Una prima decisione in senso favorevole in tali ipotesi alla giurisdizione dell'A.G.O. è contenuta nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione nr. 3399 del 2008 secondo la quale, in materia di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie scolastiche "ex-permanenti" (graduatorie ad esaurimento e graduatorie di istituto di I, II e III fascia), il potere di conoscere e giudicare le relative controversie spetta al giudice del lavoro ordinario, non rientrando tali "graduatorie" nel novero di quelle citate nella norma di legge contenuta nell'art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, intese queste, quale ultimo atto di una procedura concorsuale per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione, le cui controversie appartengono invece al giudice amministrativo.

A questo principio, dopo varie oscillazioni, è approdato anche il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, che con la nota sentenza 12 luglio 2011, n. 11, ha riconosciuto che nel caso della giusta



posizione o collocazione nella graduatoria permanente (o ad esaurimento ovvero di circolo o di istituto) del personale della scuola, gli atti che vengono in considerazione sono ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sussistono solo diritti soggettivi. A tale conclusione l'Adunanza Plenaria è pervenuta osservando come nel caso specifico non può configurarsi l'eventuale inerenza a procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. n. 165 del 2001, attribuite alla cognizione del giudice amministrativo, per l'assenza nella fattispecie di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori. Si tratta, invece, di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, anche ai fini dell'attribuzione di supplenze temporanee, per cui è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali.

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

2) SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Come è noto, il criterio di competenza territoriale, per il quale per le controversie relative al pubblico impiego è competente il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede o l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione (art. 413, comma 5, C.P.C.), è dettato da un criterio di favore per il lavoratore. Nel caso di specie, come innanzi precisato, i ricorrenti sono titolari di contratto di lavoro a tempo determinato quali docenti supplenti in una sede di servizio ricompresa nella circoscrizione territoriale del Tribunale adito con il presente ricorso.

3) ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. MINISTERO ISTRUZIONE N. 60/2020 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE AI RICORRENTI L'INSERIMENTO NELLA I FASCIA DELLE GPS - VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE SOTTO TUTTI I PROFILI SINTOMATICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: INGIUSTIZIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTE – IRRAGIONEVOLEZZA - ARBITRARIETÀ - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN RELAZIONE AI CRITERI E PRINCIPII DIRETTIVI DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST, IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE.

Il Ministero resistente, mediante l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, ha precluso ai ricorrenti, come detto, la possibilità di essere inseriti nella prima fascia delle GPS nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, pur prevedendo, in maniera che si potrebbe definire illogica,



che il possesso dei 24 CFU rappresenta il requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D. Lgs. n. 59/2017. Infatti, il legislatore, all'art. 1, comma 110, della legge n. 107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso ai futuri concorsi previsti e delineati poi dal D. Lgs. n. 59/2017, il quale ultimo ha poi equiparato, quale titolo di accesso alle dette procedure concorsuali, l'abilitazione al conseguimento dei 24 CFU in specifici SSD. In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 L. n. 107/2015, il legislatore ha inteso ridefinire normativamente il requisito dell'abilitazione all'insegnamento: ciò ha fatto agli art. 5 e 17 del D. Lgs. n. 59/2017, ove ha consentito anche ai candidati che siano in possesso dei 24 CFU congiunti a idoneo titolo di studio, di accedere ai concorsi riservati agli abilitati, equiparando per espressa previsione legislativa l'abilitazione al possesso dei 24 CFU ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

I ricorrenti hanno completato il proprio *curriculum* di studi con il conseguimento dei 24 CFU universitari in settori formativi psico-antropo- pedagogici o nelle metodologie didattiche, ritenuti oggi sufficienti dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti, come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D. Lgs. n. 59/2017.

Il Ministero dell'Istruzione nega dunque il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella prima fascia delle Gps, atteso che l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono agli aspiranti docenti di accedere alla suddetta, nonché conseguenzialmente alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge n. 107/2015. Tenendo conto dell'identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, **che permette loro infatti di accedere al concorso ordinario e al percorso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità**, è del tutto evidente che escluderli dalla I fascia delle GPS determina una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla prima fascia delle GPS, nonché all'elenco aggiuntivo, e conseguentemente alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il personale docente, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria, in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore con riferimento alla partecipazione alle procedure concorsuali in genere, sia ordinarie che riservate, in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU.



Invero, può affermarsi che l'acquisizione di tali crediti sia il risultato di un percorso formativo orientato alla funzione docente anche sulla base di specifiche competenze psico- pedagogiche, per cui non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1, comma 110, della legge n. 107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella prima fascia delle GPS, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per il personale docente.

Sul punto, si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D. Lgs. n. 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione, sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110, L. n. 107/2015, con la quale, delegando il riordino delle disposizioni legislative che regolano l'ordinamento scolastico, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo necessario di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D. Lgs. 59/2017. In conformità alla legge delega, quindi, il legislatore ha equiparato quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 Cfu in specifici SSD.

L'illegittimità si concretizza nel fatto che i ricorrenti sono in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU, per cui essi vantano un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs. n. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 101 L. 107/2015), in forza del quale possono partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti. Nonostante ciò, agli stessi è precluso l'accesso alle graduatorie di I fascia GPS, pur riservate agli abilitati, configurandosi in tal modo una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Occorre a questo punto ribadire, riprendendo quanto innanzi tratteggiato, che prima della L. n. 107/2015 e successivo D. Lgs. n. 59/2017, l'abilitazione richiesta ai docenti consisteva nel conseguimento della stessa tramite le cc.dd. SSIS, PAS e TFA; in seguito all'intervento delle menzionate fonti normative, tali "certificazioni" non saranno più richieste: pur tenendo fermo il requisito dell'abilitazione, il legislatore ha inteso sostituire in toto i precedenti SSIS, TFA e PAS proprio con il possesso di un diploma di laurea insieme con i 24 CFU (art. 5 D. Lgs. 59/2017).



Sebbene, quindi, il conseguimento di un diploma di laurea congiuntamente ai 24 CFU sia considerato ormai il percorso di abilitazione normativamente individuato, non è considerato requisito idoneo ai fini dell'inserimento dei ricorrenti nella prima fascia delle Gps.

Qualora questo particolare, da solo, non sia sufficiente a fondare la tesi per cui il possesso dei 24 CFU costituisca titolo abilitativo, si può ben fare riferimento anche al settore dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sul sostegno, nell'ambito del quale si rinviene un'ulteriore conferma di quanto fin qui detto.

In merito, si rileverà che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha demandato al Ministero dell'istruzione l'emanazione del Regolamento riguardante la *“definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”*. In funzione di ciò è stato emanato il D.M. 249/2010 il quale, all'articolo 13, prescrive che *“ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento”*. Successivamente, il Ministero dell'Istruzione, con decreto n. 92 dell'08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha disposto all'articolo 3 (rubricato *“Requisiti di ammissione e articolazione del percorso”*) che per l'accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado occorre che il candidato sia in possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 59/2017 (e quindi, anche in questo caso, diploma di laurea e 24 CFU).

Come già esposto in epigrafe, in buona sostanza **il legislatore, mentre da un lato riconosce il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 Cfu - e in forza di ciò permette a chi ne sia in possesso sia di accedere al concorso (per cui è richiesta l'abilitazione) sia di partecipare ai corsi di specializzazione sul sostegno (anch'essi riservati ai docenti abilitati) - dall'altro lato non consente ai medesimi soggetti l'accesso alla prima fascia delle Gps perché privi di titolo abilitativo formalmente valido.**

Alla luce di quanto detto, appare innegabile una sostanziale incostituzionalità dell'O.M. n. 60/2020, che in questa sede si impugna, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale; incostituzionalità che non può che indurre ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'OM in oggetto, in modo da ricomprendere i ricorrenti tra i soggetti che possono accedere alla I fascia delle



Gps, ovvero alla disapplicazione dello stesso (in termini, con riguardo alle previgenti disposizioni in ordine all'attribuzione di supplenze temporanee, racchiuse nel D.M. n. 374/2017, che conteneva analoga limitazione quivi impugnata, cfr. Tribunale di Cassino, sent. n. 452/2019, del 22.05.2019 e Tribunale di Roma, sent. n. 2823/2019 del 22.03.2019; in senso conforme Tribunale di Siena, sez. lav. n. 119/2020; Tribunale di La Spezia, sez. lav., sentenza n. 35/2020; Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, sentenza n. 107/2020; Tribunale di Parma n. 46/2020; Tribunale di Cassino n.425/2019).

4) ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. N. 60/2020 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE AI RICORRENTI L'INSERIMENTO NELLA I FASCIA DELLE GPS - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA – VIOLAZIONE DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO EUROPEO COME RECEPITA ED APPLICATA DAL D. LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO EUROPEO COME RECEPITA ED APPLICATA DAL D. LGS. 06 NOVEMBRE 2007, N. 206 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 49 TFUE - ECCESSO DI POTERE SOTTO TUTTI I PROFILI SINTOMATICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A: INGIUSTIZIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTE – IRRAGIONEVOLEZZA - ARBITRARIETÀ - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN RELAZIONE AI CRITERI E PRINCIPII DIRETTIVI DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 117 COST.

L'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 è illegittima, in via ulteriore, in quanto ove fosse interpretata nel senso di richiedere per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo, cioè quello abilitativo, che invece la normativa Europea non richiede, si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie, operando così una *reformatio in pejus* del criterio di selezione atteso che la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, (le quali regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse) recepite con D. Lgs. n. 206/2007 e con il D. Lgs. n. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche professionali che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della



stessa, una "formazione regolamentata" ma sono da considerarsi una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.

Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò risulta confermato dalla norma di cui all'art. 2, comma 416 della legge 244/2007, con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale *"...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili..."*. In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di insegnante.

Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Si è già detto che le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse e che tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l. vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante *"Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE"*.



Per completezza espositiva, va sottolineato che la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; che i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata". Di contro, invece, va rilevato che i termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

In altri termini, si ribadisce, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea. Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare, con detto Decreto Ministeriale si è statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente. Proprio dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e DM. 39/1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Del resto, l'art. 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno Stato Membro dell'UE voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non potrà essere richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso né, tantomeno, ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

Tanto premesso ed esposto, i ricorrenti, come innanzi generalizzati, rappresentati, difesi ed



elettivamente domiciliati,

RICORRONO

all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Unico a designarsi, affinché, fissata con decreto l'udienza di discussione e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- A.** previa eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in ordine alla sollevata questione di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D. Lgs. n. 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione, accertare e dichiarare, per i motivi di cui *supra*, l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'Ordinanza Ministeriale - Ministero Istruzione - n. 60 del 10 luglio 2020, nella parte in cui prevede l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto dei soli docenti in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento, escludendo dalle stesse coloro, come i ricorrenti, che sono in possesso del Diploma di Laurea congiunto al conseguimento dei 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche, nonché dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, disapplicando gli stessi in uno alla citata O.M.;
- B.** conseguentemente, accertare e dichiarare che i ricorrenti sono in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal Diploma di Laurea congiunto ai richiamati 24 CFU, e, per l'effetto,
- C.** condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro ovvero ognuna per quanto di ragione e competenza, a inserire i ricorrenti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente, di cui alla citata O.M. n. 60/2020, dell'Ambito Territoriale di Salerno dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per la Scuola Secondaria di I e/o II Grado e per le classi di concorso di pertinenza di ognuno di essi – come di seguito indicato - ovvero per quelle graduatorie ritenute accessibili in corso di causa, per coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge:

NUM	COGNOME	NOME	CLASSI DI CONCORSO
1	CALABRESE	Candida	A030 - A055
2	SIANO	Annarita	AB24 - AB25 - AC24 - AC25



- D. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati del rimborso forfetario del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.

ISTANZA EX ART.151 C.P.C.

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei controinteressati e di conoscere, da parte dei ricorrenti, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati, ove ritenuto necessario, alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso, o di un suo estratto, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.istruzione.it).

In merito, si evidenzia che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti.

IN VIA ISTRUTTORIA, in uno al ricorso e pedissequa procura alle liti, si depositano i seguenti allegati:

- 1) **Ail. 1** - O.M. Ministero Istruzione n. 60 del 10.07.2020, con allegati
- 2) **Ail. 2** - D.M. Ministero Istruzione n. 92 del 08.02.2019
- 3) **Ail. 3** - Unica cartella contenente Decreto di approvazione e le Graduatorie Provinciali per le Supplenze - Ambito Territoriale di Salerno – Scuola Secondaria di I e II grado
- 4) **Ail. 4** – Singolo file pdf inerente alla ricorrente Calabrese Candida contenente l'autocertificazione relativa al possesso del diploma di laurea e dei 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche, nonché della sede di lavoro
- 5) **Ail. 5** – Singolo file pdf inerente alla ricorrente Siano Annarita contenente l'autocertificazione relativa al possesso del diploma di laurea e dei 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche, nonché della sede di lavoro
- 6) **Ail. 6** – Ricevuta F23 relativa al pagamento del contributo unificato

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL D.P.R. N. 115/02 E SS.MM.II.: il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, per cui lo stesso sconta il pagamento del contributo unificato nella misura dimezzata di €. 259,00*.

Napoli, 14 giugno 2021

Avv. Angelo Bonito

